

N. R.G. 588/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:

dott. Giuseppe Magnoli	Presidente
dott.ssa Maria Tulumello	Consigliere
dott. Marco Benatti	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 588/2020 R.G. **posta in decisione all'udienza collegiale del 14/09/2022, promossa**

da

ARUNDA C. S. R. L. (C.F. [redacted]), con il patrocinio
dell'avv. MARCO [redacted], elettivamente domiciliata in
VIA [redacted] N. 1 [redacted] presso il difensore avv.
MARCO [redacted]

APPELLANTE

contro

Sent. N.
Cron. N.
Rep. N.
R. Gen. N. 588/2020
Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Leasing



[REDACTED] B [REDACTED], GIÀ I [REDACTED] L [REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED] [REDACTED] 25121 BRESCIA, presso lo studio dei difensori A [REDACTED] AUGG [REDACTED]

APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 406/2020 del 21/02/2020.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i suesposti motivi, *contrariis reiectis*, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza n. 406/2020 resa dal Tribunale di Brescia – Giudice Dott. Lorenzo Lentini – in data 14.02.2020 e pubblicata il 21.05.2020, all'esito del giudizio civile iscritto al ruolo n. 14931/2014 R.G., in quanto viziata da violazione di legge, carenza e contraddittorietà della motivazione in ragione dei motivi di appello rassegnati in premessa, nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda svolta in via principale dalla Sig.ra A [REDACTED] C [REDACTED], nonché nella parte in cui rigetta le ulteriori domande da ella svolte in primo grado, e per l'effetto voglia quindi accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dagli appellanti in primo grado,



nel rigetto integrale delle avverse domande, per le motivazioni tutte espresse nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio così come del giudizio di primo grado.

Dell'appellata

Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa:

In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del presente appello ex art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c.;

Sempre in via preliminare, subordinatamente al mancato accoglimento delle eccezioni preliminari sopra svolte:

- dichiarare l'inammissibilità del presente appello, quantomeno con riferimento al primo motivo, stante il giudicato formatosi in ordine all'inammissibilità della domanda per difetto di agire in capo a controparte e, in ogni caso, dichiarare l'inammissibilità dello stesso per carenza di tale presupposto;
- dichiarare l'inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove *ex adverso* proposte;

In via principale:

- rigettare integralmente l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, con conferma



integrale della sentenza appellata;

- condannare l'appellante al risarcimento del danno *ex art.* 96 c.p.c., anche per la temerarietà dell'appello proposto, per l'importo ritenuto di giustizia.

Spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifiuti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 29/6/2006 A [REDACTED] C [REDACTED] stipulò con I [REDACTED] L [REDACTED] spa, poi divenuta I [REDACTED] B [REDACTED], un contratto di locazione finanziaria che il 25/6/2009 fu ceduto a A [REDACTED] g [REDACTED] C [REDACTED]. Nel 2014 quest'ultima propose avanti al tribunale di Brescia azione di nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori in quanto usurari, chiedendo quindi l'applicazione dell'art. 1815 cpv. cc e la condanna di controparte alla restituzione di tutte le somme percepite e percipiende a titolo d'interessi, previa compensazione con quanto eventualmente dovuto. In subordine eccepì la nullità della medesima clausola in quanto l'importo degli interessi risultava indeterminato con richieste conseguenti analoghe alle precedenti. Avanti al tribunale si costituì la società di *leasing* contestando le tesi attoree di cui chiese il rigetto.

Con sentenza n. 406/2020 del 21/02/2020 il tribunale di Brescia, in composizione monocratica, dichiarò inammissibile la domanda principale e infondate le altre domande condannando l'attrice alla rifusione delle



spese.

Secondo il primo giudice non era ammissibile, per carenza d'interesse ad agire, la domanda inerente all'interesse usurario atteso che la parte non aveva neppure allegato di avere mai pagato alcuna somma a titolo d'interesse moratorio, ritenendo inoltre il tribunale che l'art. 1815/2 cc riguardi unicamente gli interessi corrispettivi e non essendo in ogni caso sovrapponibili, nella valutazione dell'usurarietà, gli interessi corrispettivi e quelli moratori. Ha altresì ritenuto tardive le ulteriori questioni introdotte per la prima volta nelle memorie conclusionali e riguardanti l'indeterminatezza dell'operazione di leasing ex 1346 cc nonché il tasso contrattuale asseritamente stabilito su parametro Euribor "manipolato".

Con atto di citazione notificato il 10/7/2020 A [REDACTED] C [REDACTED] ha proposto appello chiedendo che, in riforma della sentenza gravata, siano accolte le sue domande proposte in primo grado.

Si è costituita [REDACTED] B [REDACTED] N [REDACTED] chiedendo la reiezione del gravame.

Con ordinanza 3/2/2021 la Corte ha respinto l'eccezione d'inammissibilità ex art. 348bis cpc rinviando al merito le valutazioni in ordine all'eccezione ex art. 342 cpc.

Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste sono state precisate all'udienza del 14/09/2022 e la Corte ha trattenuto la causa in



decisione, assegnando le parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzi tutto escluso che ricorra la prospettata inammissibilità ex art. 342 cpc. Le doglianze dell'appellante, al di là della fondatezza di cui *infra*, appaiono sufficientemente specifiche investendo i punti della motivazione e la ricostruzione operata dal primo giudice. Deve invece convenirsi con l'appellata sul fatto che l'appellante, nonostante il sollecito di questa Corte, non abbia ridepositato il fascicolo di parte di primo grado.

Con il primo motivo l'appellante censura la decisione sul punto in cui ha escluso l'usurarietà del contratto in conseguenza della pattuizione del tasso di mora. Sostiene che le norme sulla nullità delle pattuizioni usurarie si applicano anche agli interessi di mora e che, in caso di accertata usurarietà, la sanzione ex art. 1815 cpv. cc si applica anche agli interessi corrispettivi determinandosi così la gratuità del contratto.

Il motivo è infondato.

La censura non può infatti ritenersi inammissibile, come ritenuto dall'appellata, atteso che pur non censurando direttamente la pronuncia sul punto relativo alla carenza d'interesse ad agire, la doglianza vi viene estesa indirettamente atteso che, richiedendo l'estensione della nullità



anche all'interesse corrispettivo, si riespanderebbe l'interesse ad agire essendo pacifico che le rate già pagate comprendono anche una quota d'interessi in tesi non dovuti. A ciò si aggiunga che, sino a che è pendente il contratto¹, non può ritenersi venuto meno l'interesse alla dichiarazione di nullità delle sue clausole, a prescindere dal verificarsi delle situazioni alle quali tali clausole sono applicabili.

Nel merito però la stessa è infondata atteso che la sentenza a SSUU n. 19597/2020², risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha statuito che seppure l'interesse moratorio vada computato nel calcolo dell'usura, la sua eventuale nullità riguarda solo tal sorta d'interesse. Va quindi respinta la domanda di accertare la gratuità del contratto di *leasing* ex art. 1815/2 cc atteso che, anche nell'eventualità di una pattuizione usuraria dell'interesse moratorio, nessun importo illegittimamente trattenuto potrebbe far valere la conduttrice.

Atteso che alla base della specifica censura è la pretesa gratuità del contratto, la stessa va pertanto respinta.

È quindi superato il problema d'accertare se il riferimento contrattuale all'interesse per i ritardi nelle transazioni commerciali³, quale parametro dell'interesse moratorio, sia compatibile con il divieto di pattuizioni

¹ Il contratto, stipulato nel 2006, aveva durata quindicennale e quindi avrebbe cessato i suoi effetti solo nel 2021 (vv. doc. 2).

² Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 (Rv. 658833 - 01)

³ Art. 5 d. lgs. 231/2002



usuarie.

Va comunque osservato che - ove si applichi il criterio di calcolo previsto dalle SSUU succitate⁴, escludendosi così il mero raffronto dei tassi ex d. lgs. 231/02 con il tasso soglia “ordinario” (calcolato senza tenere conto dell’interesse moratorio) - è sempre esclusa la sussistenza di pattuizioni usuarie nel riferimento a tal sorta di tassi, risultando quindi la censura d’usurarietà infondata anche nel merito.

Con il **secondo motivo** lamenta che siano state ritenute tardive le censure di nullità per indeterminatezza. Trattandosi di censure di nullità le stesse sarebbero sempre rilevabili anche d’ufficio. Nel merito sarebbe indeterminato il tasso pattuito atteso che nel contratto viene previsto un tasso alternativo in caso di cessazione del parametro di riferimento per il calcolo del tasso corrispettivo e senza ulteriori specificazioni, né viene indicato il valore del parametro alla stipula o come debba essere rilevato.

Il motivo è infondato.

Se infatti la nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio, e ciò può avvenire anche in appello e per ragioni diverse da quelle sollevate in primo grado, l’eccezione è nel merito totalmente infondata atteso che il riferimento al parametro “Euribor 3 mesi lettera” è tutt’altro che generico trattandosi, nel caso dell’Euribor, di tasso medio d’interesse con cui un

⁴ Che prevede il raffronto con il tasso medio di mora comunque rilevato.



gran numero di istituti bancari europei (le cosiddette "banche di riferimento") effettuano le operazioni interbancarie di scambio di denaro nell'area Euro e che viene costantemente reso noto su tutti i quotidiani economici, i siti *web* e le riviste di settore.

Nessun dubbio vi è quindi sulla determinabilità del tasso e nessuna necessità di indicarne il valore specifico alla stipula⁵. La previsione di un tasso alternativo è perfettamente coerente con la previsione di un parametro di riferimento base che potrebbe, soprattutto in un rapporto di lunga durata, cessare di essere rilevato, fatto non verificatosi nella fattispecie.

Con il **terzo motivo** lamenta l'indeterminatezza dell'operazione di *leasing*, con violazione dell'art. 117 TUB perché non sarebbe specificata la composizione delle rate e nullità della clausola determinativa degli interessi in ragione dell'applicazione di un parametro Euribor manipolato.

Anche questo motivo è infondato.

Anche infatti ammettendo la rilevabilità tardiva di tali circostanze, va evidenziato come:

⁵ Sez. 3, **Sentenza n. 3968 del 19/02/2014** (Rv. 630327 - 01) Per la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria ad essi relativa, è bensì indispensabile che gli elementi estrinseci od i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici (Cass. 29 luglio 2009, n. 17679; Cass. 19 maggio 2010, n. 12276): ma, nella specie, gli uni e gli altri sono stati accertati come acquisibili dai debitori, sia pure a prezzo di una peculiare diligenza o di una professionalità particolare e quand'anche non propria dell'uomo comune.



- il contratto preveda analiticamente le condizioni alle quali vengono calcolate le rate, il tasso *leasing*, il c.d. TIR e il parametro di riferimento;
- non vi è alcuna necessità di allegare un “piano di finanziamento” (*rectius* di ammortamento) non essendo un elemento essenziale del contratto di *leasing* quando, come nel caso specifico, siano esplicitati tutti gli elementi per poter calcolare le rate essendo soddisfatti i requisiti richiesti dall’art. 117 TUB;
- non vi inoltre è alcuna necessità di specificare un ulteriore “tasso effettivo applicabile” (forse l’appellante si riferisce al c.d. TAEG) non trattandosi di consumatori⁶;
- la c.d. manipolazione Euribor, cui l’appellata è del tutto estranea, non ha alcuna rilevanza sulla validità del riferimento al parametro e men che meno sulla determinabilità dell’oggetto del contratto. La giurisprudenza largamente maggioritaria⁷ esclude infatti che l’accertata intesa restrittiva della concorrenza abbia effetti sui contratti stipulati da imprese del tutto estranee a essa potendo al più residuare una pretesa risarcitoria, per il maggior costo subito, da esercitare nei confronti delle imprese che vi abbiano preso parte.

⁶ L’originario conduttore A. [REDACTED] aveva stipulato nella sua qualità d’imprenditore individuale.

⁷ Corte d’appello di Milano 29/9/2021, Trib. Sassari 21 aprile 2022, e numerose altre pronunce anche di questa Corte.



La sentenza gravata va pertanto confermata restando assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio.

L'appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che, ai sensi del DM 55/2014 e ss. modificazioni, si liquidano come segue: fase di studio € 2.518,00, fase introduttiva € 1.665,00 e fase decisoria € 4.287,00.

Non può invece accogliersi l'istanza di condanna dell'appellante ex art. 96 cpc atteso che non sono dedotti e provati danni ulteriori, rispetto alla normale rifusione delle spese di causa, né può ravvisarsi una situazione di malafede o colpa grave⁸ che giustifichi l'applicazione del terzo comma della sopraccitata disposizione, tenuto altresì conto del contrasto giurisprudenziale composto dalle SSUU, con sentenza pronunciata poco dopo la proposizione del presente appello.

Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1. *quater* del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ad. [redacted] C. [redacted] avverso la sentenza del tribunale di Brescia n. 406 del 21/2/2020, nel contraddittorio con IgB [redacted] N. [redacted] già IgL [redacted] Italia spa, così provvede:

⁸ Sez. U - , Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022 (Rv. 666062 - 01)



- 1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna A. [REDACTED] alla rifusione, a favore di I. [REDACTED], delle spese della presente fase che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre spese generali 15% e accessori di legge;
- 3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1^{quater} del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 dicembre 2022

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Marco Benatti

IL PRESIDENTE

dott. Giuseppe Magnoli

